

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) RECINTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore POZZOLO ALBERTO FRANCO

Seduta del 03/05/2018

FATTO

I ricorrenti contestano la correttezza del conteggio per l'estinzione anticipata di un mutuo fondiario in franchi svizzeri contratto con l'intermediario resistente. Chiedono che il Collegio accerti la nullità dell'art. 7 del contratto di mutuo e che il conteggio dell'estinzione anticipata sia effettuato senza praticare la duplice conversione che tale articolo prevede. Chiedono inoltre il risarcimento dei danni subiti e che prevedono di subire per un importo complessivo di € 10.000,00, determinato in via equitativa, e il risarcimento delle spese legali.

L'intermediario resistente chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile per incompetenza temporale. Osserva infatti che i ricorrenti non hanno dato luogo all'estinzione anticipata del prestito, le eccezioni formulate sulla validità del contratto si riferiscono a un periodo anteriore a quello della competenza ABF e pertanto la competenza temporale può essere effettuata esclusivamente con riferimento al momento della formazione del contratto, che risale al 2008. In subordine, l'intermediario resistente chiede che il ricorso venga respinto in quanto infondato. A questo proposito afferma che il contratto si caratterizza per il fatto che l'indicizzazione delle rate di rimborso dipende, oltre che dall'andamento del tasso di interesse convenzionale anche dal tasso di cambio tra Franco Svizzero ed Euro. Quindi, nell'alea del contratto rientrano sia il rischio della fluttuazione del tasso di interesse sia quello connesso alla fluttuazione del tasso di



cambio. L'art. 7 del Contratto di Mutuo, così come il metodo di calcolo ivi previsto, non sono affatto complessi o di difficile comprensione, come affermato dai ricorrenti, né fanno riferimento a elementi estranei al contratto o sono interpretabili secondo altre logiche se non quella descritta sopra, improntata a determinare il valore in Euro del capitale residuo attualizzato. L'art. 7 dispone infatti testualmente che *"il giorno fissato per la conversione la Banca provvederà a determinare l'eventuale variazione tra il "tasso di cambio convenzionale" Franco Svizzero/Euro e quello per valuta giorno lavorativo precedente pubblicato su "Il Sole 24 Ore" determinando l'incidenza di natura economica di tale variazione sul debito residuo, decurtato del saldo eventualmente esistente sul rapporto di deposito fruttifero"*. Per questo motivo non è applicabile l'art. 35 del codice dei consumatori, né gli articoli 33 e 36 del medesimo codice, posto che le clausole contrattuali di indicizzazione possono avere effetti positivi o negativi per entrambe le parti, e che il giudizio di vessatorietà deve avere ad oggetto, non già una sola clausola, ma l'intero contratto, e deve essere effettuato con riferimento alle circostanze esistenti al momento della conclusione del negozio. Con riferimento alla domanda di risarcimento del danno, l'intermediario resistente la giudica infondata. Infine, per quanto concerne la richiesta di rimborso delle spese di assistenza legale, l'intermediario resistente sottolinea che non è necessaria alcuna rappresentanza professionale per presentare ricorso all'ABF.

DIRITTO

Relativamente all'eccezione di incompetenza temporale sollevata dall'intermediario resistente, l'orientamento costante dell'ABF è quello di ritenerla infondata in quanto ciò che viene contestato sono le modalità di calcolo adottate nel conteggio per l'estinzione anticipata, fatto successivo al 1° Gennaio 2009.

Nel merito, in base all'evidenza presentata dal ricorrente e dall'intermediario resistente, non vi è contesa su alcuna delle condizioni contrattuali, ma unicamente sulla legittimità della clausola prevista dall'art. 7 del contratto.

Come ricordato dallo stesso intermediario resistente, questione analoga a quella sollevata con il presente ricorso è già stata esaminata dal Collegio di Coordinamento nella Decisione n. 4135/2015. Il Collegio di Roma, nella decisione 6165/16 ha inoltre affermato che *"ritiene di ribadire il contenuto della decisione già assunta dal Collegio di coordinamento n. 4135/2015, nel senso che il meccanismo della "doppia conversione" previsto dall'art. 7 del contratto, si pone in contrasto con le regole di trasparenza, correttezza ed equità previste dalla disciplina dei contratti dei consumatori. In particolare, la clausola in discorso non espone affatto le operazioni aritmetiche che devono essere eseguite al fine di realizzare la duplice conversione da una valuta all'altra e viceversa"*. La clausola impugnata dal ricorrente deve pertanto qualificarsi come nulla, ai sensi del combinato disposto degli artt. 33, comma 1 e 34, comma 2, e 36 del Codice del consumo (ovvero degli artt. 3, par. 1, e 4, par. 2, e 6, par. 1, dir. 93/137CEE).

Analogamente a quanto indicato nella decisione 6165/16 del Collegio di Roma, il Collegio ritiene che la nullità della clausola non travolga l'intero contratto, ma si riverberi sulla determinazione del capitale residuo. In caso di richiesta di estinzione anticipata, la ricorrente dovrà pertanto restituire la differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo l'indicizzazione contrattuale al franco svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata dall'art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità.

Con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno, il Collegio osserva che i ricorrenti non hanno assolto l'onere di provarne né l'esistenza né l'ammontare. Rigetta pertanto la richiesta.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Infine, non può infine essere accolta la richiesta di rimborso delle spese legali, in assenza della domanda nel reclamo e della parcella del professionista, che si dichiara allegata ma non è stata acclusa agli atti.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara la nullità dell'art. 7 del contratto stipulato tra le parti e accerta che il capitale residuo dovuto dalla parte ricorrente, a titolo di estinzione anticipata, è pari alla differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote capitale già restituite. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

MAURIZIO MASSERA